

## COME CONTRASTARE I CORSI DI FORMAZIONE ON LINE

Abbiamo avuto notizia che alcune aziende hanno intenzione di avvalersi per effettuare la formazione dei RLS di corsi di formazione on line.

Credo non sfugga a nessuno che corsi di formazione in aula specie se di prima formazione siano da ritenersi anche dal punto di vista didattico più efficaci. Questo non solo perché consentono una maggior interazione con i docenti, ma anche un confronto tra le esperienze dei vari RLS.

Per questo l'adozione di tale metodo formativo va contrastato con i mezzi che la legge ci mette a disposizione.

Qui sotto v'indico alcuni riferimenti che possono risultare utili per intavolare con le aziende un confronto sulla tematica.

In specifico:

- art. 50 comma 1 lettera d, Dlgs 81/08: "i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono consultati in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 (formazione lavoratori e RLS)". *Se questa consultazione non è stata fatta nel corso delle riunioni periodiche o in altri momenti è chiaro che l'azienda ha evitato di coinvolgere l'RLS;*
- art. 37 comma 12, Dlgs 81/08: "la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici...". Ora come sapete a Milano, è presente un organismo paritetico territoriale e un Ente Bilaterale che organizza corsi di formazione per RLS e lavoratori cui si rivolgono diverse aziende del settore. *Non mi risulta che lo stesso organismo paritetico abbia mai legittimato corsi on line;*
- Gli stessi costi dei corsi proposti dalle società che promuovono la formazione on line sono simili a quelli proposti da altre società di formazione che hanno svolto e svolgono attività formativa in proprio o in collaborazione con enti bilaterali.

Anche le OO.SS. ai sensi art 9 legge 300 hanno titolo per intervenire relativamente alla applicazione delle norme per prevenzione degli infortuni.

Vista l'importanza dei momenti formativi per RLS e per tutti i lavoratori nel promuovere una cultura di sicurezza negli ambienti di lavoro riteniamo che nella definizione dei momenti informativi e formativi debbano essere coinvolti tutti i soggetti che a vario titolo hanno mandato di intervenire sull'argomento.